DETERMINAZIONE
N° 52 DEL 25/02/2021

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto:	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CONCESSIONE ASSEGNO ISTANZA PROT. N. 3172/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

VISTI:
- l'art. 65 del della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ii. (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori);
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 199, n. 144;
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999, n. 306;
- il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337 e ss. mm. ii.;
- le circolari dell'INPS n. 9 del 22/01/2010 e n. 35 del 09/03/2010;
- la Legge Comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, art. 13;
- il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18/02/2020 "Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" nella quale si stabilisce che per l'anno 2020 per l'assegno al nucleo familiare numeroso l'importo da corrispondere nella misura intera agli aventi diritto è pari ad € 145,14 mentre il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 18.788,99;

VISTO CHE con protocollo n.3172 del 24/02/2021, a seguito della presenza nel nucleo familiare di tre figli minori ed avendone titolo, il soggetto identificato con dati specificati nell'allegato facente parte

integrante e non pubblicabile alla presente determinazione, ha fatto richiesta dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.e ii. per l'intero anno 2021;

CONSIDERATO CHE la domande è stata presentata nei termini;

VISTO CHE la richiesta sopra richiamata è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare, con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTI i vigenti decreti ministeriali di determinazione dei requisiti economici e della quantificazione del beneficio spettante;

PRECISATO CHE, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento determina la concessione degli assegni al nucleo familiare numeroso che sarà erogato dall'INPS con cadenza semestrale posticipata, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno;

PRECISATO CHE possono presentare la domanda:
- cittadini italiani o comunitari;
- cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (art. 13 della Legge 97/2013), nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs n. 251/2007).
- devono essere presenti nel nucleo familiare tre o più figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

VISTO CHE, dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti d'ufficio, risulta che i minori sono iscritti all'anagrafe nello stesso nucleo familiare dei richiedenti;

RILEVATI, dalla documentazione prodotta nonché dalla comunicazione dell'Inps gli elementi relativi al calcolo del beneficio, così come indicati nel modulo di calcolo del diritto e dell'importo spettante allegato parte integrante e non pubblicabile alla presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 art. 26 – comma 4 – riguardo gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati che recita: "*E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero delle situazioni di disagio economico-sociale degli interessati"* e che, pertanto i beneficiari di cui alla presente determinazione sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, anche nel caso di sovvenzioni superiori ai 1.000 €, in quanto le citazioni di regolamenti, di capitoli di spesa e le motivazioni degli atti di riferimento, renderebbero possibile la deduzione di informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale;

RICHIAMATO il Disciplinare relativo alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio informatico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2010, ed in particolare il comma 3 dell'art. 9 "Rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal Responsabile del Servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

DETERMINA

di richiamare le premesse;
di concedere in favore dell'istanza protocollo n.3172 del 24/02/2021 presentata dal soggetto identificato con dati specificati nell'allegato parte integrante e non pubblicabile alla presente determinazione, poiché contenente dati sensibili (disponibili agli atti del Comune e consultabili, previa richiesta ai sensi della L.R. 241/90, presso l'Ufficio Servizi alla Persona), l'assegno al nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., nella misura complessiva di € 1.886,82, da corrispondersi da parte dell'Ufficio INPS territorialmente competente;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore.
Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013;
Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 21 luglio 2000:
giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm. e ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
Fallani Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.